



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V

Roma, 3 agosto 2010

Prot. n. 18916

Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali
Provinciali
LORO SEDI
e p.c. Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: Anno scolastico 2010/2011- adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto.

Come è noto, con circolare n° 59 del 23 luglio 2010 il Dipartimento dell'Istruzione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, già inviata alle SS.LL., ha impartito istruzioni ed indicazioni in materia di adeguamento delle consistenze degli organici di diritto alle situazioni di fatto per l'avvio dell'anno scolastico 2010/2011.

Le suddette istruzioni operative risultano confermate di quanto già anticipato dall'Ufficio scrivente con nota prot. n. 14911 del 16 giugno 2010 e nota prot. n. 16217 del 1 luglio 2010 per la gestione delle situazioni di fatto degli organici del primo e secondo ciclo di istruzione e nota prot. n. 16812 del 9 luglio 2010 per l'adeguamento dell'organico del personale ATA alla situazione di fatto.

Ciò premesso, si invitano le SSSL, per la parte di propria competenza, ad un puntuale rispetto delle istruzioni esplicitate in dettaglio nella sopraccitata C.M. n. 59/2010, con particolare riguardo agli aspetti sottoriportati:

A) sulla disposizione dell'articolo 2 della legge 22 novembre 2002 n. 268, concernente l'obbligo, per i dirigenti scolastici e per gli Uffici di disporre accorpamenti di classi allorché il numero degli alunni, accertato successivamente alla definizione dell'organico di diritto, risulti inferiore a quello preventivato e non giustifichi, pertanto, tutte le classi autorizzate ;

B) sull'esigenza che i nulla-osta all'eventuale trasferimento degli alunni siano concessi solo in presenza di particolari situazioni, opportunamente motivate: ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268/2002, la concessione di nulla osta non potrà infatti comportare modifiche del numero delle classi già formate;

C) sulla circostanza per cui gli sdoppiamenti e/o le istituzioni di nuove classi, comprese quelle serali, in data successiva al 31 agosto, non sono consentiti, salvo il caso contemplato dall'art. 14, comma 3, del decreto interministeriale, che prevede una deroga a tale disposizione per effetto di eventuali variazioni in aumento o in diminuzione del numero degli alunni derivanti dal mancato recupero dei debiti formativi qualora la relativa verifica si sia resa necessaria dopo il 31 agosto, casi questi molti limitati, che non dovrebbero verificarsi per le circostanze già rappresentate nella nota prot. 16217 del 1 luglio 2010 dell'USR Lazio;



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

D) sull'obbligo, per gli Uffici Scolastici Provinciali e le istituzioni scolastiche, di comunicare, entro e non oltre, il 15 settembre al SIDI le variazioni in aumento del numero delle classi in applicazione della Legge 333/01 e 244/2007;

E) sull'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, che va impartito in maniera generalizzata dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente specialista facente parte dell'organico di istituto: tutti i docenti in servizio nelle istituzioni scolastiche, compresi quelli che conseguiranno la certificazione richiesta per l'insegnamento della lingua inglese entro il 31 agosto p.v., a conclusione del corso di formazione linguistico-comunicativa e metodologico-didattica, dovranno essere impegnati nelle classi loro assegnate, nell'insegnamento della lingua Inglese. Solo per le ore di insegnamento di lingua inglese che non sia stato possibile coprire attraverso una equa distribuzione dei carichi orario, sono istituiti posti per docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, semprechè per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento settimanali.

F) sull'assetto dell'istruzione secondaria di secondo grado che si baserà sul doppio regime, legato ai nuovi ordinamenti delle classi prime e ai previgenti ordinamenti delle classi successive con aspetti di innovazione, tra cui l'attivazione dell'Ufficio Tecnico (art. 4, comma 3, dei regolamenti di riordino degli istituti tecnici e degli istituti professionali), per il quale è prevista la copertura prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero.

G) sui posti di sostegno, sui quali è intervenuta la sentenza n. 80 del 22 febbraio 2010 della Corte Costituzionale: il MIUR con la CM in parola richiama l'attenzione sulla circostanza che anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa di cui all'art 64. Pertanto le SLL, dopo una attenta valutazione delle richieste di posti di sostegno finalizzata al contenimento dell'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sopraccitata sentenza della Corte Costituzionale, relazioneranno al Direttore generale motivando gli scostamenti che si sono resi necessari. In tale materia si richiama la scrupolosa osservanza delle vigenti disposizioni sia per quel che riguarda le modalità e procedure di individuazione dei soggetti con disabilità sia ai fini della assegnazione delle ore di sostegno La ratio della norma è quella di assicurare ogni possibile forma di tutela ai disabili in condizione di particolare gravità, sempre tenendo in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto il soggetto interessato. Pertanto la proposta da parte delle istituzioni scolastiche relativa al numero delle ore di sostegno da attribuire a ciascun alunno disabile, come è noto, è affidata al gruppo di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del DPR 24 febbraio 1994, che redige



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per l'istruzione

congiuntamente il PEI (Piano Educativo Individualizzato) ai sensi dell' art. 12 della legge 104/1992 partendo da idonea e completa certificazione sanitaria della ASL.

La dotazione complessiva assegnata a ciascuna Regione è quella della Tabella E colonna C allegata al Decreto Interministeriale, che è comprensiva della dotazione di organico di diritto e di quella di organico di adeguamento, dotazione che per il Lazio è stata ripartita a livello provinciale con nota prot. n.16219 del 1 luglio 2010 : a tale assegnazione vanno aggiunti gli eventuali ulteriori posti in deroga da autorizzare da parte del Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi dell'articolo 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui è affetto l'alunno. Ogni variazione in aumento o in diminuzione del numero degli alunni portatori di handicap e dei relativi posti dovrà essere monitorata, fornendo le motivazioni per i conseguenti accordi da assumere con il Ministero dell'Economia per gli aspetti di impatto finanziario.

Tutto ciò premesso , resta ovviamente inteso che tutte le altre specifiche indicazioni contenute nella sopra citata CM n.59/2010 andranno puntualmente osservate.

Si confida nella scrupolosa aderenza alle disposizioni in corso e nella consueta collaborazione.

IL Dirigente
(Elisabetta Davoli)